



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Divisione IV della ex DG CRESS

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
cnpi@pec.cnpi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
cng@geopec.it

OGGETTO: INTERPELLO EX ART. 3-SEPTIES DEL D.LGS. 152/2006. PROROGA DEL PERIODO TRANSITORIO DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 2, DEL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42. RISCONTRO.

Con riferimento all'oggetto, sono pervenute a questo Dicastero due istanze provenienti rispettivamente dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con nota prot. n. 228/GE/ff del 04/02/2022, acquisita agli atti con prot. n. 15314/MiTE del 09/02/2022 e dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati con nota prot. n. 0004181 del 13/04/2022, acquisita agli atti con prot. n. 45920/MiTE del 14/04/2022.

Va innanzitutto osservato che le istanze avanzate da codesti Consigli non rientrano nella disciplina dell'interpello ambientale. L'art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l'istituto dell'interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Nei presenti casi, tuttavia, le istanze sono volte a richiedere una proroga a dei termini di legge ben definiti e, pertanto, non soggetti ad alcuna interpretazione normativa.

Ciononostante la Scrivente concorda con le motivazioni che codesti Consigli hanno posto a fondamento della richiesta di proroga ai termini stabiliti dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, che prevede che in via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto può essere iscritto all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei requisiti elencati nell'articolo stesso. Il termine sopra richiamato, vale a dire il 18 aprile 2022, ad oggi vigente, è ormai scaduto e non può essere prorogato da questo Dicastero con un proprio atto.

Per tale motivo la Direzione Generale valutazioni ambientali ha sottoposto agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro della transizione ecologica una proposta emendativa del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 volta ad estendere a sette anni il periodo transitorio ex art. 22, comma 2, con la richiesta di valutare la necessità di inserire la stessa in uno dei prossimi strumenti legislativi di rango primario che consentano la modifica di una legge di pari grado. A

ID Utente: 13186

ID Documento: CreSS_04-Set_06-13186_2022-0069

Data stesura: 03/05/2022

✓ Resp.Set: Guastadisegni E.

Ufficio: CreSS_04-Set_06

Data: 03/05/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

legge vigente, tuttavia, in assenza di una modifica legislativa, il termine di cui all'oggetto è da considerarsi scaduto.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)